

SETTIMANA PARLAMENTARE

26 aprile – 2 maggio 2010

Le Commissioni della Camera

Sull'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 27 aprile

Sul completamento della bonifica e del risanamento ambientale dello stabilimento Ecolibarna in Serravalle Scrivia (Alessandria)

Sulla sottoposizione a monitoraggio e controllo da parte della ragioneria generale dei fondi gestiti dal modello delle in house

Sul connubio affaristico tra la società romana Safab spa (Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche) e la mafia

Sulla bonifica dall'amianto di un capannone industriale in Località Renana, a Cortona (Arezzo) dove devono essere costruiti 6 impianti d'energia alimentati a biomasse

Sui rischi per la salute dei bambini che vivono in prossimità delle discariche e degli inceneritori

Sul finanziamento denominato «Poi Energia 2007-2013» presentato a Catania

Camera – seduta del 28 aprile

Sulla presentazione di polizze fideiussorie stipulate con un'impresa assicurativa rumena per l'iscrizione alla categoria dei trasportatori di rifiuti 20

Sul rischio che gli impianti fotovoltaici posti su terreni agricoli riducano fortemente l'attività fotosintetica e la biodiversità

Senato – seduta del 28 aprile

Sul ritardo nella pubblicazione dei dati relativi ai rifiuti speciali e sul mantenimento dello strumento delle intercettazioni per le attività di lotta agli ecomafiosi e per il traffico illecito di rifiuti

Camera – seduta del 29 aprile

Sul ritardo nella pubblicazione dei dati relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali

Sull'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Interrogazioni

29 aprile: il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia, ha risposto congiuntamente in Commissione Ambiente alle interrogazioni n. 5-02435 di Silvia Velo (PD), n. 5-02514 di Renato Walter Togni (LNP) e n. 5-02765 di Teresio Delfino (UDC).

Qui di seguito il testo delle interrogazioni e lo svolgimento

Testo interrogazioni

VELO e IANNUZZI. -

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- Per sapere - premesso che:

con l'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il nostro Paese, primo nel contesto comunitario, intende opportunamente adottare forme di controllo e verifica lungo tutta la filiera della gestione dei rifiuti, in particolar modo di quelli speciali e pericolosi, al fine di prevenire fenomeni di illegalità e pericolo per le popolazioni e l'ambiente;

tale importante strumento, tuttavia, non sembra esente da problematicità e onerosità che non sembrano essere state opportunamente valutate, soprattutto per quanto riguarda la sua applicazione nel comparto dell'autotrasporto, nonostante i numerosi richiami in proposito avanzati dalle organizzazioni sindacali del comparto;

in particolare, si segnala l'esigenza di un coinvolgimento, sinora negato, delle associazioni di categoria nella definizione delle modalità attuative e burocratiche nonché della durata della fase transitoria di sperimentazione; altrettanto dirimente, appare la necessità di prevedere congrue forme di sostegno economico a fronte degli investimenti e dei maggiori oneri che le imprese di autotrasporto dovranno affrontare per ottemperare alle nuove metodologie sottese all'adozione del SISTRI;

un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dalla circostanza che tali obblighi ricadranno esclusivamente sulle imprese nazionali, escludendone l'applicazione per i vettori stranieri operanti sul nostro territorio, fattore che non potrà non determinare un ulteriore elemento di svantaggio competitivo per gli autotrasportatori italiani -:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di definire, secondo un proficuo metodo concertativo insieme alle organizzazioni di categoria, modalità attuative del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti compatibile con le peculiarità del nostro sistema di autotrasporto, a tal fine valutando l'opportunità di individuare adeguate forme di facilitazione, anche di carattere fiscale, per ottemperare alle nuove metodologie nonché per scongiurare improprie e ingiustificate forme di penalizzazione delle imprese italiane.

(5-02435)

TOGNI, LANZARIN, FAVA, FEDRIGA e ALESSANDRI. -

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche europee.

- Per sapere - premesso che:

sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009;

l'emanazione di tale decreto avrebbe dovuto costituire l'atto finale dell'iter di istituzione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dall'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, denominato SISTRI;

il completamento dell'iter normativo sopra menzionato avrebbe dovuto portare al cambiamento delle modalità per adempiere agli obblighi di emissione dei formulari identificativi e di movimentazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, mentre il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che, con riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti, costituisce un riepilogo con finalità precipuamente statistiche delle tipologie e delle quantità di rifiuti prodotte e gestite, dovrebbe essere in prospettiva superato, mentre le informazioni in esso oggi contenute dovrebbero essere puntualmente raccolte ed archiviate dal nuovo sistema telematico; a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale sopra citato si è ingenerata una rilevante confusione interpretativa negli operatori interessati e nelle autorità pubbliche deputate al controllo, tanto più grave in quanto relativa ad una materia le cui prescrizioni, in caso di violazione, sono sanzionate oltre che civilmente anche penalmente;

il tentativo di istituire il sistema, pur apprezzabile nello spirito di voler tracciare ogni movimento di ogni rifiuto (esclusi gli urbani, se non in Campania), lungi dal costituire una semplificazione amministrativa degli oneri burocratici di settore oggi previsti dalla normativa vigente, appare per contro un sistema molto più complesso e costoso, che non pare portare i soggetti obbligati ad un contenimento degli oneri economici ed amministrativi connessi ai tradizionali adempimenti documentali oggi in essere, come impropriamente e ripetutamente

sostenuto in varie sedi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; per tali ragioni non sembra a tutt'oggi raggiunto un equilibrio tra le varie istanze da soddisfare, anche in considerazione della scarsità dei mezzi previsti (umani e tecnici) per garantire un soddisfacente controllo ed una adeguata preparazione degli operatori interessati e delle autorità pubbliche deputate al controllo, e della considerazione che chi vuole continuare a gestire illegalmente i rifiuti continuerà a farlo, perché ovviamente non si iscriverà al SISTRI;

si sono ingenerati seri dubbi sia riguardo alla procedura utilizzata per il completamento dell'iter normativo che in riferimento al contenuto delle disposizioni normative medesime, apparendo dubbia la legittimità formale e sostanziale delle disposizioni stesse, con riferimento sia ai tempi di attuazione del programma di modifica del sistema previgente che alla coesistenza che si definirà per rendere compatibile il nuovo sistema con quelli già esistenti;

nel corso dell'iter di produzione del provvedimento non risulterebbe siano stati adeguatamente consultati gli altri Ministeri interessati alle problematiche trattate dal SISTRI perché competenti in materie ivi disciplinate; questa affermazione fa riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda la disciplina generale del trasporto su strada; al Ministero dello sviluppo economico, titolare della concertazione sulla gestione dei rifiuti sancita dal decreto legislativo n. 152 del 2006, oltre che per la vigilanza sulle camere di commercio, organo centrale per la gestione telematica del SISTRI; ed al Ministro per le politiche europee; la mancata concertazione sopra citata crea e creerà problemi gravi per le autorità pubbliche deputate al controllo e per gli operatori, per la coesistenza di più sistemi, di più normative e di più autorità di controllo non adeguatamente armonizzati, anche per la mancata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica espressamente previsto dall'articolo 14-bis della legge n. 102 del 2009, che avrebbe dovuto puntualmente indicare le disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in operatività del SISTRI ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006; tale decreto del Presidente della Repubblica, ovviamente, avrebbe dovuto essere emanato prima, e comunque non oltre, la pubblicazione del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 già citato;

si devono evidenziare alcune incongruenze di natura procedurale e di fonti primarie su cui dovrebbe fondarsi l'adozione del regolamento sul Sistri, oltre numerose presunte incompatibilità con le competenze che fanno capo ad altri soggetti pubblici, in tal senso sottolineando diversi profili di dubbio tra cui: il Sistri si applica anche a rifiuti non pericolosi, mentre la Direttiva n. 2008/98/CE che lo preordina si limita alla tracciabilità dei soli rifiuti pericolosi; il regolamento sul Sistri non è stato preventivamente notificato alla Commissione UE, mentre tale procedura risulterebbe perentoria ai sensi della Direttiva 98/34/CE, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE, recepita dall'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 427/2000, essendo tra l'altro la fattispecie trattata dal decreto sul Sistri rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1.3 della direttiva predetta e l'articolo 2 della medesima direttiva stabilisce che l'informativa deve essere data precisando se trattasi di recepimento non equivalente di norma comunitaria, di una nuova norma nazionale oppure della modifica preventiva. In tal senso si deve ricordare che l'unico caso di non obbligo della notifica è il recepimento «identico ed equivalente di una norma internazionale od europea». Non è questo il caso in oggetto in quanto, rispetto alle previsioni dell'articolo 17 della Direttiva 98/2008/CE, gli obblighi stabiliti dal Decreto di cui trattasi sono stati estesi dalla sola gestione dei rifiuti pericolosi anche alla gestione dei rifiuti non pericolosi. Si ricorda che ai sensi delle direttive citate e di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il mancato adempimento di un obbligo di notifica costituisce un vizio nel procedimento di adozione delle regole tecniche di cui trattasi e ne comporta l'inapplicabilità, con la conseguenza che esse non possono essere opposte ai singoli; il Sistri, al contrario di come avrebbe dichiarato il Ministero dell'ambiente, non comporta un contenimento degli oneri a carico degli operatori interessati ed in tal senso appare utile il parere della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) in base al quale con le nuove procedure oltre 700.000 artigiani e piccole imprese saranno obbligate a dotarsi di complessi supporti informatici per la gestione dei rifiuti, con incremento dei costi, i quali si trasferiranno sugli utenti. Sempre la CNA non condivide i tempi eccessivamente ristretti previsti per ottenere la piena operatività del sistema, in considerazione del fatto che la realtà economica italiana, formata soprattutto da micro e piccole imprese, necessita di un periodo più lungo che consenta di formare adeguatamente gli operatori a gestire correttamente i nuovi obblighi, che devono necessariamente diventare meno onerosi e più semplici; non è chiara la natura giuridica del Sistri, in tal senso si riscontra come la rubrica del decreto ministeriale si esprime in termini di «istituzione del SISTRI», mentre il decreto è volto a definire una presunta disciplina, ma non ad istituire alcun sistema. Riguardo a tale questione si evidenzia che: a) non appare fondante a tal proposito il terzo visto delle premesse del decreto dove con riferimento al decreto legislativo n. 152/2006, si dà per istituito il sistema ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis. Tale ultima norma infatti si limita infatti a stabilire che «a partire dall'istituzione» del Sistri «i soggetti obbligati sono tenuti al rispetto delle relative regole», in tali circostanze sembra inesistente nell'ordinamento preordinante vigente l'avvenuta istituzione del sistema in oggetto; b) mancando l'istituzione del sistema e quindi l'individuazione di un soggetto giuridico di riferimento, rimane del tutto oscura la possibilità di conferire ad esso il diritto di proprietà delle black box (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 17 dicembre 2009). Si tratterebbe perciò di un soggetto in realtà mai formalmente istituito, privo di personalità giuridica ed incapace di essere centro di imputazione di diritti e di doveri, ossia privo di legittimazione attiva in sede giudiziale. Ciò se non si vuole ritenere che sia valida la legittimazione processuale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente che «gestisce» il sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto, ma ciò appare assolutamente inconferente; va ancora evidenziata la presunta incompatibilità del Sistri con la normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose, che prevede anch'essa il ricorso a «tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio

di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione di documenti o sostituirli a patto però che «le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento dei dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all'utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e di disponibilità dei dati durante il trasporto»;

l'aver pretermesso il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento (nelle premesse è citato solo il parere della Corte dei conti appare agli interroganti in chiaro contrasto con l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e costituisce un esempio della cosiddetta «fuga dal regolamento», che dottrina e giurisprudenza concordemente indicano come esempio tipico della cattiva amministrazione;

sarebbe opportuno che il Governo fornisca puntuali informazioni a specifiche domande, segnatamente alle seguenti -:

come mai il sistema di controllo di cui trattasi abbia un campo di applicazione molto più ampio di quello previsto dall'articolo 17 della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE;

come mai sia stata omessa la indispensabile notifica del provvedimento in via preliminare (quindi prima della sua emanazione e conseguente entrata in vigore) alla Commissione Ue;

sulla base di quali elementi si affermi che i costi posti a carico dei soggetti obbligati a partecipare al sistema costituiscano un contenimento degli oneri economici associati ai tradizionali adempimenti documentali, come sostenuto dal Ministero;

come mai, trascurando la necessaria e prescritta tutela del libero mercato e della concorrenza, sia stato previsto il dispositivo di cui all'allegato 1 b), che tipizza e restringe il novero delle officine autorizzate alla consegna ed installazione della black box;

se sia vero che il Sistri, anche ai fini della procedura di assegnazione delle necessarie forniture, sarebbe coperto da «segreto di stato» e in caso di risposta affermativa quale sia la normativa sulla base della quale ciò sia avvenuto;

quale natura giuridica abbia il Sistri, proprietario, tra l'altro, dei dispositivi elettronici (vedi articolo 3, comma 11, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009); se abbia personalità giuridica, di quale natura, e come sia stata attribuita;

perché lo schema di decreto ministeriale 17 dicembre 2009 non sia mai stato inviato per il parere al Consiglio di Stato, trattandosi di un decreto di natura regolamentare, che quindi, come tale, doveva essere obbligatoriamente sottoposto al parere preventivo del Consiglio di Stato;

come verrà gestito dal Sistri il tratto italiano percorso dai trasportatori stranieri, dato che il più volte citato provvedimento non fa chiarezza sulla disciplina relativa ai rifiuti italiani destinati allo smaltimento finale all'estero (specialmente Francia, Germania, Austria: circa il 50 per cento del totale);

perché il Sistri non garantisce assistenza in tempo reale, ma risponda alle richieste di intervento in 72 ore;

perché il decreto, emanato dal solo Ministero dell'ambiente, stabilisca che la scheda Sistri sia equipollente alla attuale scheda di trasporto, a suo tempo concertata con i Ministri delle infrastrutture, degli interni e dell'economia, che per quanto consta all'interrogante non risultano essere concertanti nel caso del decreto in esame;

perché manchino i coordinamenti con le normative relative al trasporto aereo e alla micro raccolta, di cui all'articolo 193, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

quale sia il ruolo previsto dal provvedimento per le Camere di commercio, che, pur essendo sotto la vigilanza del Ministero per lo sviluppo economico, sono poi «gestite» per l'attuazione del decreto dal Ministero dell'ambiente, nei riguardi del quale il Ministero dello sviluppo economico non è neppure concertante nell'emanazione del provvedimento;

se la procedura per l'assegnazione della commessa relativa agli strumenti elettronici previsti dal provvedimento, e corrispondente al valore di oltre dieci milioni di euro, risulti rispondere alle norme comunitarie e nazionali poste a tutela della concorrenza e del mercato;

se risulti corrispondente a verità che all'acquisto dei materiali elettronici previsti sia stata applicata la procedura riservata alle acquisizioni di materiale strategico e militare, nel caso di risposta positiva, e sulla base di quale normativa;

su quali fonti normative di rango superiore sia stato adottato il Sistri, in particolare sia in ordine ai tempi di attuazione del programma di modifica del sistema previgente sia alla coesistenza che dovrà definirsi per rendere compatibile il nuovo sistema con quelli già esistenti e ad oggi non abrogati, in assenza del richiesto decreto del Presidente della Repubblica;

se sia stata assicurata la compatibilità della normativa in esame con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, approvata in via definitiva nel Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2010, che potrebbe trattare fattispecie consimili a quelle trattate dal più volte citato decreto ministeriale, soprattutto relativamente al trasporto ferroviario e a quello marittimo;

se sia corretto aver sostituito, di fatto, il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 14-bis della legge n. 102 del 2009, che doveva prevedere le norme da considerarsi abrogate, e da adottarsi su proposta del Ministero dell'ambiente, che non è mai stato emanato, con l'articolo 12 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che interviene indirettamente ed in maniera ad avviso degli interroganti confusa e contraddittoria in merito;

se, non ritengano utile ed opportuno, in presenza delle chiare illegittimità di procedura e del contenuto di dubbia validità che caratterizzano il provvedimento, sospendere l'efficacia dello stesso e provvedere ad una sua riformulazione, seguendo le procedure legittime richieste dal sistema giuridico;

se, in considerazione dei rilievi sopra avanzati, non ritenga utile il Ministro dell'ambiente almeno prorogare il

termine per l'adesione al Sistrì, oggi previsto per il 28 febbraio dell'anno in corso.
(5-02514)

DELFINO. -

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

- Per sapere - premesso che

con la pubblicazione del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si è istituito il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRÌ);

il sistema si propone di contrastare l'illegalità nel settore dei rifiuti speciali, tracciandone la relativa movimentazione lungo tutta la filiera;

l'intento del decreto è apprezzabile, in quanto segnale di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali, ma i tempi di iscrizione al sistema risultano troppo stretti per le imprese interessate;

le aziende agricole si dicono preoccupate per lo stravolgimento repentino che ha coinvolto la gestione dei rifiuti, in particolare lamentano le ripercussioni economiche a carico degli stessi agricoltori, con il pagamento del contributo annuale per categoria di appartenenza, nonché la gestione informatizzata;

una maggiore gradualità nell'applicazione del sistema, e un'ulteriore semplificazione, potrebbe favorire, da un lato gli imprenditori che avrebbero la possibilità di allinearsi con la vigente normativa, e dall'altro raggiungere concretamente le finalità del provvedimento -:

se non ritenga necessario prevedere una maggiore gradualità nell'applicazione effettiva del sistema in oggetto, mediante un'ulteriore proroga dei termini per l'iscrizione, al fine di garantire alle imprese tempi ragionevoli per l'allineamento alle disposizioni previste;

se non ritenga, altresì, necessario promuovere nuove norme utili a contribuire al miglioramento delle condizioni del settore primario, mediante la semplificazione degli adempimenti e della riduzione dei costi a carico delle imprese, già fortemente colpite dall'attuale crisi economica.

(5-02765)

Svolgimento

Il sottosegretario Roberto Menia risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati qui di seguito.

Visto che le interrogazioni n. 5-02435 dell'onorevole Velo, n. 5-02514 dell'onorevole Togni ed altri e n. 5-02765 dell'onorevole Delfino, benché esprimano apprezzamento in ordine alla avvenuta istituzione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pongono tutte l'accento sia sulle difficoltà e le preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore in ordine al SISTRÌ, sia sui dubbi di legittimità del decreto istitutivo dello stesso SISTRÌ, si risponderà congiuntamente.

In relazione alle criticità sollevate, si ritiene opportuno far presente che il SISTRÌ è un sistema semplice nella sua configurazione. La confusione interpretativa che si sarebbe determinata non è connessa alle modalità operative dello stesso, ma alla complessità del contesto nel quale il SISTRÌ è venuto a collocarsi. Complesso è, infatti, il sistema dei rifiuti che comprende tutta la filiera dalla produzione alla destinazione finale, con una molteplicità di soggetti coinvolti, pubblici e privati, ed una ampia varietà di situazioni specifiche, sia nel settore agricolo, che nel settore industriale e dei servizi, che occorre conoscere e gestire in trasparenza. Complessa e articolata è, altresì, la struttura produttiva del nostro Paese, che annovera per la stragrande maggioranza piccole e medie imprese con un diverso grado di propensione all'innovazione tecnologica. Complessa, infine, è anche la normativa in tema di rifiuti che il Governo si sta impegnando a modificare: si veda, al riguardo, l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 aprile 2010, dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea 2008/98/CE sui rifiuti, che contiene, tra l'altro, un regime sanzionatorio, in caso di violazioni alla disciplina sul SISTRÌ, sostanzialmente analogo a quello attualmente vigente per il sistema di documentazione cartacea delle comunicazioni in materia di rifiuti (MUD, Registro di carico e scarico e Formulario dei rifiuti).

Allo stato, non si dispongono dati aggiornati per perseguire l'illegalità. Infatti, i dati più recenti sui rifiuti speciali sono datati 2006-2007. Con l'utilizzazione di dispositivi elettronici si avrà, invece, la possibilità di monitorare, in tempo reale, la movimentazione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento finale e ciò faciliterà di molto il contrasto ai fenomeni di illegalità.

È utile ricordare che la nuova disciplina sul SISTRÌ, di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ed al successivo decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non modifica il quadro legislativo vigente, ma si adatta ad esso; le regole sono rimaste sostanzialmente le stesse, sono cambiate semplicemente le modalità attraverso cui vengono forniti i dati in materia di rifiuti: da un sistema cartaceo si passa ad un sistema che utilizza dispositivi elettronici.

Vista la complessità del quadro di riferimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha seguito, sin dalla fase di progettazione e preparazione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, una precisa metodologia di lavoro con il coinvolgimento, sul piano formale (vedi le diverse riunioni del CESPÀ - Comitato di esperti della politica ambientale, organismo istituito presso il Ministero dell'ambiente, in conformità con quanto stabilito dal T.U. ambientale) ed informale, delle principali organizzazioni imprenditoriali, che hanno condiviso finalità e piano di azione, non nascondendo, comunque, le difficoltà operative che si sarebbero potute verificare soprattutto da parte delle imprese più piccole, e richiedendo al riguardo massima

attenzione, esigenza questa che il Ministero ha assicurato e continuerà ad assicurare.

È prossimo, a quest'ultimo riguardo, con l'acquisizione delle ultime designazioni, l'avvio del previsto Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che, vista la sua composizione con una ampia maggioranza di rappresentanti del mondo produttivo, costituirà il punto di collegamento tra mercato ed istituzioni relativamente al funzionamento del SISTRI.

Il SISTRI è attuativo di specifiche disposizioni legislative (legge n. 296 del 2006 «Legge Finanziaria 2007», decreto legislativo n. 4 del 2008 e legge n. 102 del 2009), con le quali si innova, attraverso l'utilizzo di dispositivi elettronici, l'attuale sistema informativo cartaceo sul controllo dell'intera catena di gestione dei rifiuti, apportando diversi e significativi miglioramenti. Basti pensare, a titolo di esempio, che circa l'80 per cento delle sanzioni irrogate sono state sinora determinate da errori di carattere formale compiuti in fase di compilazione dei documenti cartacei, per comprendere come l'introduzione del sistema informatico SISTRI, attraverso un controllo automatico dei dati, eliminerà sensibilmente tali errori.

Ma il prioritario obiettivo che si vuole conseguire con il nuovo Sistema è quello della lotta ai fenomeni di illegalità, giacché è in grado di fornire, in tempo reale, le informazioni necessarie sulla movimentazione dei rifiuti, facilitando così i compiti affidati alle Autorità di controllo. Il SISTRI diventerà, quindi, strumento di una nuova impostazione di politica ambientale più mirata, volta a garantire un rigoroso controllo della gestione dei rifiuti.

In ordine all'ampiezza del campo di applicazione, che comprende sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, si ribadisce che con il SISTRI non è stata modificata l'impostazione della normativa quadro di cui alla parte quarta (articolo 189, terzo comma) del decreto legislativo n. 152 del 2006, per cui i soggetti tenuti ad iscriversi al SISTRI sono gli stessi che erano tenuti al MUD. Il legislatore nazionale ha da sempre ritenuto di estendere gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti anche ai rifiuti non pericolosi, con ciò esercitando la facoltà, per gli Stati membri, di fissare disposizioni più restrittive di quelle delle direttive per finalità di tutela ambientale. Si ricorda infine che la possibilità di esigere che anche i produttori di rifiuti non pericolosi adempiano agli obblighi di registrazione è espressamente contemplata dalle direttive sui rifiuti (con riferimento alla direttiva 2008/98/CE di prossimo recepimento, si veda l'articolo 35, paragrafo 3).

Con riferimento ai costi eccessivi lamentati, si ritiene opportuno evidenziare che tale problematica è stata attentamente esaminata nella fase di preparazione del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI. Al riguardo è utile ricordare che il comma 3-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto con l'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo n. 4 del 2008, sull'obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche ai fini della tracciabilità dei rifiuti, aveva stabilito che ciò sarebbe dovuto avvenire senza alcun onere aggiuntivo per la Finanza Pubblica, oltre ai 5 milioni di euro inizialmente stabiliti dalla Legge Finanziaria 2006. In relazione a detto vincolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha proceduto alla attivazione del SISTRI, facendo gravare sui soggetti obbligati al rispetto della nuova disciplina il costo del funzionamento del nuovo Sistema.

Benché obbligati al versamento dei contributi previsti, da valutazioni effettuate, anche tenendo conto dei risultati di una recente indagine condotta dal Ministero della pubblica amministrazione e dell'innovazione, si è pervenuti alla conclusione che il nuovo sistema di tracciabilità dei contributi apporta sensibili vantaggi alle imprese in termini di riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione degli adempimenti previsti.

In particolare, il Ministero della pubblica amministrazione e dell'innovazione ha aggiornato recentemente una precedente indagine, rilevando che il costo complessivo dell'attuale Sistema cartaceo in tema di rifiuti per le sole piccole e medie imprese è di 671 milioni di euro/anno ed il costo medio per singola impresa varia da 1.183,00 euro (per le imprese da 5 a 249 addetti) a 464,00 euro (per le imprese da 1 a 4 addetti). L'articolazione dei contributi oggi prevista per il SISTRI si basa su criteri relativi alla dimensione di impresa, alla tipologia ed alla quantità dei rifiuti prodotti/gestiti/trasportati.

In questo senso, le imprese più piccole sono quelle che hanno un livello di contributo più basso: una piccola impresa con meno di 10 addetti dovrà versare un contributo annuale di 60 euro se produce rifiuti non pericolosi o di 120 euro in caso di rifiuti pericolosi.

Se si considera l'avvenuta riduzione dei costi diretti da parte delle imprese (oggi, una piccola impresa, che non abbia delegato i compiti per la gestione dei rifiuti ad una associazione imprenditoriale od a consulenti esterni, spende per il solo acquisto di una copia della documentazione cartacea 72 euro/anno) per il venir meno dell'acquisto e vidimazione della documentazione cartacea ed i minori costi indiretti derivanti dalle semplificazioni degli adempimenti previsti e dal risparmio di tempo per l'acquisizione, compilazione trasmissione delle informazioni, emergono con evidenza i netti vantaggi che le imprese avranno dall'applicazione del nuovo Sistema, una volta a regime¹.

In merito al trasporto transfrontaliero, è opportuno segnalare che il SISTRI non va a modificare la disciplina dettata dal Regolamento comunitario n. 1013 del 2006 per le spedizioni transfrontaliere, garantendo, comunque, un maggior controllo sulla tratta nazionale del trasporto. Il SISTRI non ha inciso sul Regolamento, ma si è adeguato ad esso, anche per tener conto delle indicazioni delle associazioni imprenditoriali interessate. Sulla mancata notifica del decreto 17 dicembre 2009 alla Commissione UE, si segnala che la notifica è sì richiesta, ma non in base alla Direttiva 98/34/CE, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE, bensì in base alla normativa specifica sui rifiuti, contenuta attualmente nel predetto Regolamento n. 1013 del 2006 sul «trasporto

¹ Dall'indagine del Ministero della pubblica amministrazione risulterebbe che circa il 40 per cento del costo complessivo relativo alla predisposizione dei documenti cartacei è da attribuire alla preparazione del MUD. Venendo meno questo obbligo, automaticamente si avrebbe un vantaggio, in termini di riduzione dei costi, del 40 per cento.

transfrontaliero dei rifiuti» e nelle direttive 2006/12/CE sui rifiuti e 91/689/CE sui rifiuti pericolosi. Il predetto Regolamento, in particolare, non solo prevede un obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione, ma anche l'obbligo di notificare tale sistema alla Commissione europea. In ottemperanza agli obblighi di notifica previsti da tale normativa, con specifico riferimento alle misure in materia di rifiuti, il Ministero ha di conseguenza avviato la procedura per la relativa notifica. Si sottolinea, peraltro, che l'istituzione del sistema SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi dalla produzione alla destinazione finale.

Per completezza si evidenzia che le Direttive comunitarie 98/34 e 98/48 CE hanno, invece, introdotto disposizioni volte a prevenire che specifiche tecniche di prodotti o, comunque, altri requisiti o regole relative ai servizi possano eventualmente costituire ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore.

È di tutta evidenza che il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sul SISTRI non contiene previsioni atte a costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione degli stessi o alla libertà di stabilimento dell'operatore.

Riguardo alla mancata armonizzazione del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 con le altre normative coesistenti ed, in particolare, con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, si rappresenta, come già anticipato, che il citato decreto ministeriale incide soltanto sulla materia dei rifiuti, materia questa di esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In merito alla questione relativa alla natura giuridica del SISTRI, si fa presente che obiettivo del Ministero è soltanto quello di disegnare un nuovo meccanismo per il controllo della tracciabilità dei rifiuti per garantire una maggiore trasparenza ed efficacia alle azioni di contrasto dei fenomeni di illegalità. L'operatività del SISTRI, configurato come un sistema meramente operativo, non presuppone necessariamente l'esistenza di una struttura con personalità giuridica di gestione del sistema, cioè la nascita di un nuovo ente; ciò, peraltro, anche in coerenza con quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 189 del T.U. ambientale, il quale prevede l'istituzione del SISTRI «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Comunque, il decreto istitutivo incardina il SISTRI nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in particolare presso la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, affidando la sua gestione al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, in coordinamento con le altre Forze dell'ordine, per assicurare la piena garanzia, in tempo reale, del controllo di legalità della produzione e gestione dei rifiuti.

Sulla mancata richiesta del parere del Consiglio di Stato, si precisa che il decreto ministeriale, in quanto meramente attuativo dell'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, non richiedeva tale parere.

Per quanto riguarda la copertura del «segreto di Stato» al progetto SISTRI si rappresenta che il SISTRI, come noto, nasce con il comma 1116 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007). Con detta disposizione si stabilisce la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti in funzione della «sicurezza nazionale e della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata». In base a detta disposizione, in data 13 febbraio 2007 il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, ha attribuito il livello di classificazione «SEGRETO» al progetto denominato «Sistema sicuro di tracciamento dei rifiuti».

Successivamente, in data 5 settembre 2008, il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha attribuito nuovamente al progetto istitutivo del sistema di tracciabilità la classifica di «SEGRETO», in quanto incidente su questioni di interesse strategico nazionale e rilevanti per la sicurezza interna dello Stato.

Riguardo al rilievo che il SISTRI non garantisce assistenza in tempo reale agli operatori in caso di malfunzionamento dei dispositivi elettronici, ma risponde alle richieste di intervento in 72 ore, è opportuno chiarire che è stata predisposta dal SISTRI una rete di assistenza in grado di intervenire, con operatori qualificati, per rimuovere il malfunzionamento dei dispositivi, rispettivamente entro 24 ore o 72 ore in caso di cattivo funzionamento del software o dell'hardware. Trattasi, ovviamente, di tempi massimi e non di tempi normali di intervento.

In merito alla equipollenza stabilita al comma 8 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 tra Scheda SISTRI-Area movimentazione e Scheda di trasporto, di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005 e del decreto ministeriale 30 giugno 2009, n. 554, si osserva che in precedenza era stata stabilita, con circolare 24 settembre 2009 protocollo 140 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'equipollenza tra Formulario di identificazione dei rifiuti e Scheda di trasporto. Contenendo la Scheda SISTRI-Area movimentazione le stesse informazioni di cui al formulario, automaticamente ne è derivata la disposizione contenuta al comma 8 dell'articolo 5 del decreto ministeriale citato.

In merito al mancato coordinamento del SISTRI con le normative relative al trasporto aereo, è utile premettere che il SISTRI ha disciplinato anche il trasporto intermodale dei rifiuti ed in ciò innovando la legislazione vigente. Il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 interviene però limitatamente ai Settori del trasporto ferroviario e del trasporto marittimo. Non è stato ritenuto opportuno, almeno in questa prima fase di operatività del SISTRI, intervenire anche per regolamentare il trasporto dei rifiuti speciali per via aerea, ciò in relazione alla marginalità di questa tipologia di trasporto. L'articolo 14-bis della legge n. 102 del 2009 lascia, in ogni caso, aperta la possibilità di intervenire, con decreto amministrativo, per disciplinare anche questa modalità di trasporto dei rifiuti. La micro raccolta rientra, invece, pienamente nell'ambito di intervento di cui al decreto ministeriale 17

dicembre 2009.

Sul ruolo delle Camere di Commercio, si fa presente che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed Unioncamere hanno sottoscritto, nel febbraio scorso, un protocollo d'intesa con il quale sono stati stabiliti i compiti affidati ad Unioncamere ed alle Camere di Commercio relativamente alle attività di distribuzione dei dispositivi USB ai soggetti interessati, con esclusione delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Con tale protocollo sono state disciplinate anche le attività delle Camere di Commercio successivamente alle fasi di iscrizione dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI e di distribuzione dei dispositivi elettronici. I rapporti tra Ministero ed Unioncamere si sono sviluppati sinora in un clima di piena collaborazione, come anche con le singole Camere di Commercio. Diverse Camere di Commercio hanno organizzato seminari formativi ed informativi sul SISTRI, ai quali hanno partecipato esperti del Ministero. Riguardo alla mancata indicazione delle norme da abrogare, si precisa che si è preferito non utilizzare l'opportunità offerta dall'articolo 14-bis della legge n. 102 del 2009, in ordine all'adozione di regolamenti volti all'abrogazione delle disposizioni in contrasto con quanto stabilito dallo stesso articolo, ciò in quanto il SISTRI non ha annullato le procedure relative alla tenuta della documentazione cartacea in materia di rifiuti da parte degli operatori, continuando queste ultime a permanere per tutti quei soggetti che non sono obbligati ad aderire alla nuova disciplina sul SISTRI. Con il provvedimento di recepimento della direttiva sui rifiuti sarà comunque garantito il coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina, nonché l'abrogazione delle disposizioni che dovessero risultare incompatibili.

In merito alla questione delle officine autorizzate, si precisa che non si rilevano elementi in grado di ravvisare un mancato rispetto dei principi del libero mercato e della concorrenza.

Nel decreto del 17 dicembre 2009 è stato, infatti, individuato un congruo periodo di tempo (30 giorni) affinché tutte le officine esercenti attività di autoriparazione, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 122 sezione elettrauto, si potessero iscrivere per poi sottoporre le stesse ad un corso di formazione. La scelta è ricaduta sulla suddetta tipologia di officine (elettrauto), giacché la black box è un dispositivo elettronico che viene montato sulle parti elettriche del mezzo di trasporto.

La fissazione di un termine per l'iscrizione ha risposto unicamente a finalità di carattere «accelerativo», ciò nell'intento di anticipare l'iscrizione delle officine per far fronte alle esigenze operative connesse all'installazione delle black box sugli automezzi, condizione questa imprescindibile per rispettare i termini stabiliti per l'operatività del sistema di tracciabilità.

Riguardo ai costi ricadenti sulle imprese di autotrasporto, si segnala che al riguardo, è stato attivato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un «Tavolo tecnico», con la partecipazione di tutte le Associazioni rappresentative del comparto, dove non solo sono state approfondite e valutate le diverse questioni legate all'impatto del SISTRI sul settore dei trasporti, ma anche tutta una serie di aspetti che esulano dal sistema di tracciabilità, ma sui quali da tempo si chiedono da parte degli interessati appropriate misure di intervento. Oltre ai problemi legati agli oneri ricadenti sulle imprese di autotrasporto, altro tema «caldo» posto al «Tavolo tecnico» è stato quello della parità di condizioni operative tra operatori nazionali e vettori stranieri.

In relazione alle indicazioni emerse, il Governo ha individuato, da un lato, misure in grado di evitare il persistere o l'aggravarsi di situazioni di penalizzazione degli autotrasportatori nazionali rispetto alla concorrenza estera e, dall'altro, vista l'impossibilità di prevedere misure agevolative per categorie di operatori, interventi finalizzati a ridurre ed a rivedere gli oneri oggi gravanti sulle imprese di autotrasporto che incidono sul loro livello di competitività.

Nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 98/2008/CE sui rifiuti, sono contenute le misure sopra individuate. In tale provvedimento l'obbligo di iscrizione dei vettori stranieri che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano nell'Albo nazionale gestori ambientali è contenuto nel terzo comma del nuovo articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, al comma 5 del nuovo articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, sul SISTRI, si fa rinvio ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per stabilire i criteri e le condizioni per l'applicazione della disciplina sul SISTRI alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento CE 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero.

In tema di revisione degli oneri oggi gravanti sulle imprese di trasporto si fa puntuale rinvio a quanto disposto dal quarto comma del nuovo articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 proposto nello schema di decreto legislativo citato.

Sono state, quindi, recepite le istanze delle imprese di trasporto, prevedendo la soppressione delle fidejussioni per il trasporto di rifiuti non pericolosi ed una sola iscrizione per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In relazione alle richieste formulate in ordine alle iniziative che il Governo avrebbe dovuto assumere, riguardo all'applicazione del principio di gradualità, il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 già prevede l'applicazione di tale principio. Sono stati infatti previsti termini diversi per l'iscrizione e per la piena operatività di due gruppi di soggetti. Nel primo gruppo sono state comprese le imprese di più grandi dimensioni (con più di 50 dipendenti), i commercianti ed intermediari, le imprese di trasporto, i gestori ambientali; nel secondo gruppo le imprese più piccole, con esclusione di quelle non produttrici di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti (per queste imprese è stata prevista una adesione volontaria).

Sulla proroga dei termini di iscrizione, con il decreto ministeriale 15 febbraio 2010, con il quale sono state apportate integrazioni al precedente decreto ministeriale 17 dicembre 2009, è stata disposta, proprio per tener conto delle esigenze manifestate dagli operatori, una proroga di 30 giorni dei termini di iscrizione per i due gruppi di soggetti obbligati ad aderire al Sistema. Tale slittamento dei termini ha garantito una più ragionevole disponibilità di tempo per gli operatori per procedere all'iscrizione al SISTRI. Il numero dei soggetti che si sono

iscritti alla prima scadenza del 30 marzo è stato, infatti, molto soddisfacente.

In relazione alle agevolazioni per il settore agricolo, già il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede condizioni di particolare vantaggio per i piccoli imprenditori agricoli rispetto agli altri operatori. Con le organizzazioni del settore agricolo e del settore dell'artigianato sono attualmente in corso approfondimenti nell'ottica di riportare tutti gli operatori di piccole dimensioni che producono modeste quantità di rifiuti pericolosi nel più ampio disegno di una disciplina unitaria a fronte di forme di agevolazioni di carattere organizzativo ed economico.

Da ultimo, sulle agevolazioni per il settore dell'autotrasporto, già il Governo, come sopra precisato, ha adottato, con lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, le misure richieste per rendere coerente il nuovo sistema di tracciabilità con le peculiarità del nostro sistema di autotrasporto.

Angelo ALESSANDRI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione Togni n. 5-02514, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Teresio DELFINO (UDC) ringrazia il sottosegretario per l'esautiva risposta fornita, dichiarandosi soddisfatto della stessa. Rileva, al riguardo, che pur favorevole ad una politica volta a rendere il più rigoroso possibile il controllo sul trasporto dei rifiuti in modo da garantirne la tracciabilità, il provvedimento emanato dal Governo in materia ha suscitato forti perplessità da parte delle categorie interessate in ordine alla tempistica e ai costi che le imprese sono chiamate a sopportare. Ritiene, pertanto, positivo che il Governo intenda avviare un confronto costruttivo con gli operatori del settore sul tema.

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 27 aprile

Sul completamento della bonifica e del risanamento ambientale dello stabilimento Ecolibarna in Serravalle Scrivia (Alessandria)

Mario LOVELLI (PD). - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che: per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel sito dello stabilimento Ecolibarna in Serravalle Scrivia (Alessandria), inserito nel programma nazionale di bonifica previsto dalla legge n. 426 del 1998 è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 ed è stata adottata l'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003 e successive modificazioni e integrazioni; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2010 è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento «Ecolibarna» in Serravalle Scrivia (Alessandria), dove sono in corso interventi straordinari per la messa in sicurezza e lo smaltimento di rifiuti pericolosi ivi ubicati e rispetto ai quali con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3591 in data 24 maggio 2007 il prefetto di Alessandria era stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli stessi, attualmente prorogato fino a luglio 2010; le azioni commissariali sono state finora svolte individuando alcune urgenti priorità (realizzazione di una barriera idraulica, caratterizzazione delle aree esterne e gestione delle discariche di rifiuti pericolosi e di melme acide) aventi innanzitutto l'obiettivo della messa in sicurezza del sito in via permanente, il cui onere complessivo ammonta a circa 14 milioni di euro, come evidenziato con nota n. 22184 del 20 novembre 2008 dello stesso Prefetto inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile e la cui copertura finanziaria non è ad oggi completamente garantita, mentre una bonifica integrale del sito richiederebbe un fabbisogno stimato di circa 40 milioni di euro; con nota prot. n. 9818 in data 27 giugno 2009 il prefetto di Alessandria ha inviato un ulteriore resoconto dell'attività svolta evidenziando ancora le esigenze finanziarie indispensabili per proseguire gli interventi e segnalando, fra l'altro, che una quota parte dell'importo - pari a euro 797.927,79 - già reso disponibile con precedenti atti è risultato "perente" e quindi non effettivamente utilizzabile; con successiva nota n. 18584 del 10 dicembre 2009 il prefetto di Alessandria ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile, una relazione aggiornata sulla situazione di emergenza in atto e sugli interventi necessari per farvi fronte; con ordini del giorno accolti nelle sedute del 26 febbraio 2009, del 16 dicembre 2009 e 19 febbraio 2010 il Governo si era impegnato ad «attivare tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità degli interventi di bonifica in atto nel sito dell'Ecolibarna di Serravalle Scrivia e per pervenire ad un completo risanamento dell'area interessata a tutela dell'ecosistema territoriale e in particolare della sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei comuni della Valle Scrivia»; il Ministro Prestigiacomo ha fornito, in merito all'importo di euro 797.927,79, la seguente risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-02527 dell'onorevole Ghiglia: «in data 2 febbraio 2010 il Ministro Scajola ha inoltrato una nuova richiesta per ottenere l'autorizzazione di cassa predetta. Non appena il Ministro

dell'economia e delle finanze autorizzerà la cassa richiesta, il Ministero dello sviluppo economico provvederà al trasferimento della somma sopra citata sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con l'attribuzione di dette risorse al Commissario, che andranno ad aggiungersi a quelle già trasferite, saranno assicurate per intero le risorse, pari a 1.200.000,00 euro, di cui il Ministero dello sviluppo economico ha la responsabilità di movimentazione in quanto inserite nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma Quadro relativo all'area di Serravalle»;

tale autorizzazione di cassa non risulta a tutt'oggi avvenuta e pertanto l'attività del Commissario delegato rimane compromessa -:

per quale motivo non sia ancora stata sbloccata la quota di euro 797.927,79 a favore del Commissario delegato per la bonifica del sito dell'Ecolibarna;

quali iniziative si intendano intraprendere per rendere effettivamente disponibile tale stanziamento e come si intenda procedere affinché gli interventi necessari per completare la bonifica e il risanamento ambientale del sito in questione possano proseguire sulla base del programma predisposto da parte del Commissario delegato;

se non ritenga di prorogare l'attività commissariale oltre la scadenza del mese di luglio 2010.

(5-02808)

Sulla sottoposizione a monitoraggio e controllo da parte della ragioneria generale dei fondi gestiti dal modello delle in house

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Per sapere - premesso che:

secondo quanto riporta il settimanale *L'espresso* di venerdì 9 aprile 2010, ogni anno le società *in house*, gestiscono 17 miliardi di euro;

secondo Mario Canzio, ragioniere generale dello Stato nominato nel maggio del 2005, tale somma «è esclusa da qualunque forma di monitoraggio e controllo da parte della ragioneria generale»;

l'affidamento *in house* abbraccia un'ampia fascia di servizi e quanto alle dimensioni, si va dalle centinaia di milioni di euro gestite dalle municipalizzate, dalle finanziarie regionali fino al nuovo asilo a Marino affidato *in house* dal comune alla Multiservizi dei Castelli Spa proprio in vista delle elezioni amministrative, tra le polemiche di chi denuncia manovre clientelari -:

se ed in che modo si possa sottoporre a monitoraggio e controlli da parte della ragioneria generale i fondi gestiti dal modello delle *in house*;

se e quali iniziative, anche normative, si intendano adottare per assicurare a questo modello maggiori garanzie e regole di trasparenza e pubblicità.

(4-06930)

Sul connubio affaristico tra la società romana Safab spa (Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche) e la mafia

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - *Al Ministro dell'interno, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Per sapere - premesso che:

alla società romana Safab spa, Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche, è stato revocato dalla prefettura di Roma il certificato antimafia, provvedimento (vedi lancio Ansa del 29 dicembre 2009) che sarebbe stato adottato in seguito ad alcuni controlli, sollecitati dall'ufficio di governo dell'Aquila, compiuti nel cantiere della costruenda galleria di Serralunga, nel comune di Rocca di Cambio;

nonostante questo i suoi cantieri - in particolare proprio a Serralunga (appalto Anas per 24,8 milioni di euro) e Micigliano (appalto Anas per 46 milioni) - proseguono regolarmente nei lavori;

a Micigliano (Rieti) - come racconta in una lunga inchiesta il giornalista Enzo Angelini, pubblicata sul numero di febbraio del periodico *Narcomafie* - vi sarebbero problemi relativi ad autorizzazioni ottenute prima del via libera con gli escavatori delle imprese che in subappalto stanno lavorando al megasvincolo di Micigliano che sono passati sopra a tutto: sopra l'abbazia dei Santi Quirico e Giulitta, sopra i vincoli, alle prescrizioni e alle zone a protezione speciale e di interesse comunitario come denuncia «Italia nostra»; secondo «Italia nostra», in quel cantiere si sarebbero «aggiustati» una lunga serie di pareri per consentire lavori che starebbero già alterando l'alveo del fiume Velino, scavalcando specifici vincoli ambientali, nel silenzio del comune di Micigliano, anche in violazione di uno specifico parere negativo della Soprintendenza. Tuttavia la prefettura di Rieti, rispondendo a «Italia Nostra» il 18 dicembre 2009, ha fatto sapere che «dall'esame della documentazione e delle verifiche in loco è risultato che al momento i lavori procedono nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni ricevute»;

per quanto riguarda l'attività di Safab in Sicilia, il 4 agosto 2009 il presidente e l'amministratore delegato della stessa società (i fratelli Luigi e Ferdinando Masciotta) sono stati arrestati insieme a due funzionari del Genio civile di Caltanissetta. Secondo la procura nissena avrebbero intascato tangenti in cambio di un parere favorevole per una valutazione superiore dei lavori della rete irrigua della diga sul fiume Disueri vicino Gela. Ma le indagini siciliane che riguardano gli affari della società sarebbero partite da un'altra inchiesta, quella sulla costruzione del parcheggio del tribunale di Palermo inaugurato nell'agosto del 2009. E tra quelle carte che

saltano fuori gli interessi della cosca Emmanuello-Madonia e il «connubio affaristico» - scrivono i magistrati siciliani - tra un imprenditore siciliano, mafioso, e la Safab, che da quelle parti si è aggiudicata appalti pubblici per centinaia di milioni. Oltre le già citate opere ci sono, infatti, anche il termovalorizzatore di Bellolampo a Palermo, la rete irrigua di Cavazzini a Catania e il rifacimento delle reti irrigue della bonifica di Siracusa; recenti provvedimenti anticorruzione del Governo e l'accordo siglato tra l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e la Direzione nazionale antimafia (protocollo d'intesa del 16 febbraio 2010), dovrebbero assicurare l'accesso ed l'uso delle informazioni raccolte nei rispettivi sistemi informativi rendendo possibile lo scambio di informazioni riguardanti gli appalti pubblici, gli operatori economici e la segnalazione di eventuali comportamenti illeciti -:

per quali motivi sia possibile che la Safab spa continui ad operare nei sopra menzionati cantieri; se in base alla normativa anticorruzione e al protocollo d'intesa, vi siano comunicazioni tra gli organi competenti, e in particolare tra il Ministero dell'interno e le prefetture; se, alla luce di quanto sopra riferito, i Ministri interrogati non intendano immediatamente assumere iniziative per sospendere i lavori.
(4-06928)

Sulla bonifica dall'amianto di un capannone industriale in Località Renana, a Cortona (Arezzo) dove devono essere costruiti 6 impianti d'energia alimentati a biomasse

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:

in data 18 agosto 2009 la provincia di Arezzo, con delibera n. 437, ha espresso parere favorevole alla costruzione di 6 impianti d'energia alimentati a biomasse della potenza di 0,256 MW ciascuno, per un totale complessivo di potenza di 1,536 Mwe;

le sei società, denominate Bi.bi Srl, B.Energia Srl, Futurgreen Srl, New Energy Sas, Silfer Energia Srl, T-Power Srl, opereranno tutte in una medesima struttura, un capannone industriale in Località Renana, a Cortona, in provincia di Arezzo;

il capannone industriale in cui verranno ubicati i sei impianti è ricoperto da eternit e costituisce di conseguenza un serio pericolo alla salute dei cittadini;

nonostante nella documentazione prodotta dai proponenti alla provincia di Arezzo si evince che sulla copertura in cemento amianto dell'immobile dove verrà attivata la produzione di energia elettrica è stato effettuato nel 2005 un intervento per «incapsulamento di amianto, come da normativa vigente», la normativa in materia di amianto (decreto ministeriale 6 settembre 1994) specifica che la procedura di messa in sicurezza di edifici con materiali contenenti amianto è molto complessa e richiede molti passaggi che devono essere tracciabili e documentabili;

come risulta dagli atti, l'intervento di bonifica, nel caso, sarebbe stato effettuato esclusivamente all'interno del capannone; non sono stati prodotti documenti che potessero provare l'avvenuta bonifica della copertura all'esterno, benché la stessa fosse stata edificata circa quaranta anni fa e fosse stata esposta a ogni sollecitazione atmosferica e soprattutto ai forti venti che soffiano nella zona;

pare che l'USL, ufficio n. 8, dipartimento di prevenzione Zona Val di Chiana, nell'esprimere un parere in sede di conferenza dei servizi, ha preso semplicemente atto dell'avvenuta bonifica, senza effettuare alcun sopralluogo ed esclusivamente attraverso l'acquisizione di una fattura delle società proponenti in cui si dichiarava di avere eseguito un intervento di bonifica sul capannone industriale nel 2005;

che i Vigili del fuoco hanno emesso una serie di note, rispettivamente prot. n. 597/35381 del 5 maggio 2008, n. 596/35382 del 5 maggio 2008, n. 21 del 15 gennaio 2008, n. 611/35379 del 5 maggio 2008, n. 598/35380 del 5 maggio 2008, attraverso le quali nonostante abbiano espresso parere favorevole ai diversi progetti presentati, hanno comunque evidenziato una serie di incongruenze da parte dei soggetti promotori, richiedendo a tal fine ulteriori prescrizioni da rispettare;

la richiesta di monitoraggio sull'inquinamento ambientale, presentata dal comitato di cittadini «Tutela di Cortona» in relazione alla delibera della giunta provinciale n. 437 del 18 agosto 2009 ed alle 5 delibere successive, con la quale è stata richiesta una accurata valutazione delle condizioni ambientali della zona interessata alla produzione di energia da biomassa, non ha avuto alcun riscontro e nessuna risposta da parte dell'ARPAT;

a soli 37 metri di distanza dal capannone è localizzato un frantoio, motivo per cui il proprietario del frantoio ha avviato da tempo le procedure di richiesta di chiarimento circa la possibilità di coesistenza dello stesso con un impianto che utilizza olio di palma come combustibile;

la salute pubblica e la tutela ambientale sono messe a dura prova, soprattutto con riferimento al fatto che le centrali opererebbero in una zona che, in base alla Delibera della Regione Toscana del 17 2007, n. 3, è dichiarata «zona vulnerabile da nitrati di origine agricola» e molto vicina alla strada statale 71 che, dati ARPAT, registra livelli di inquinamento superiori alla soglia consentita -:

di quali elementi disponga in relazione alla situazione ambientale delle aree interessate;

di quali elementi disponga il Ministro in relazione all'effettiva bonifica dell'amianto nel citato capannone e quali iniziative di competenza intenda assumere.

(2-00689)«Mauro Libè (UDC), Poli, Bosi».

Sui rischi per la salute dei bambini che vivono in prossimità delle discariche e degli inceneritori

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - *Al Ministro della salute.* - Per sapere - premesso che:
i pediatri del Mezzogiorno hanno richiamato l'attenzione sui bambini che vivono in prossimità delle discariche e agli inceneritori, perché su di loro si accumulano nuovi fattori di rischio per la salute ancora troppo spesso sottovalutati o ignorati;
nel corso del congresso «Gli Argonauti XI» dell'associazione culturale pediatri (ACP) del Centro Sud, che si è svolto a Napoli, Anna Maria Moschetti, pediatra di famiglia ACP di Palagiano (Taranto), e Raffaele Cioffi, dipartimento di ingegneria dei materiali dell'università Parthenope di Napoli, hanno sottolineato come in Italia esiste un elevato numero di siti contaminati da sottoporre ad operazioni di bonifica, considerando l'enorme quantità di rifiuti speciali, pericolosi e non, smaltiti legalmente o illegalmente sul territorio;
nella sola regione Campania i rifiuti speciali smaltiti illegalmente superano i 14 milioni di tonnellate annui. A questi si aggiungono circa 8.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani prodotti giornalmente e le enormi quantità stoccate sotto forma di «eco balle»;
il problema - hanno spiegato Anna Maria Moschetti e Raffaele Cioffi - è che discariche e inceneritori per le sostanze tossiche rilasciate nell'ambiente sono le pratiche di trattamento dei rifiuti più rischiose per la salute delle popolazioni esposte con rischi per la salute dovuti all'inquinamento ambientale maggiori per le popolazioni più vulnerabili, primi tra tutti i bambini -;
se il Ministro sia al corrente di questa denuncia e quali iniziative conseguenti intenda adottare per individuare e bonificare i terreni avvelenati ed evitare le malattie da inquinamento;
se il Ministero abbia per suo conto provveduto a realizzare studi sul tema del rapporto fra ambiente e salute del bambino.
(4-06904)

Sul finanziamento denominato «Poi Energia 2007-2013» presentato a Catania

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - *Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:
a seguito di un lavoro di concertazione tra i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, è stato recentemente presentato a Catania il finanziamento denominato «Poi Energia 2007-2013» di 1,6 miliardi di euro per aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale attraverso una strategia articolata e integrata;
si tratterebbe di fondi comunitari e nazionali, dove il finanziamento comunitario, tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale ammonta a circa 803 milioni di euro, pari a circa 2,8 per cento l'investimento complessivo dell'Unione europea destinato all'Italia nel contesto della politica di coesione per il 2007-2013;
gli obiettivi del programma sono quelli di favorire progetti che possano migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici, la diffusione di modelli di sviluppo a bassa intensità energetica o la promozione dell'uso di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili -;
quali misure siano previste per la gestione trasparente di queste risorse;
quali misure siano previste perché le energie rinnovabili non arrechino danni al territorio e non aumentino il consumo di suolo;
per quale motivo queste risorse non siano state prioritariamente destinate alla messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio che su di esso insiste, politica nel cui ambito si può benissimo secondo gli interroganti inserire l'efficientamento energetico ed il ricorso a rinnovabili.
(4-06907)

Camera – seduta del 28 aprile

Sulla presentazione di polizze fideiussorie stipulate con un'impresa assicurativa rumena per l'iscrizione alla categoria dei trasportatori di rifiuti

TOMMASO FOTI (PDL). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:
nell'ambito delle procedure relative all'autotrasporto dei rifiuti e specificamente per le iscrizioni alla categoria per essi prevista, alcune imprese hanno presentato una polizza fideiussoria stipulata con impresa assicurativa rumena, avente sede legale a Bucarest, abilitata da ISVAP ad esercitare in Italia l'attività assicurativa in regime di libera prestazione di servizi anche nel ramo 15 (che la autorizza al rilascio di fideiussioni);
le polizze rilasciate dalla detta impresa assicurativa sono corredate da autentica di firma apposta da notaio rumeno, con la traduzione in italiano effettuata a mezzo di traduttrice rumena autorizzata;

non apparendo tuttavia chiaro quali siano le procedure da seguire al riguardo (ivi compresa l'autentica di firma), sarebbe opportuno intervenire per una più compiuta disciplina della materia -:
se non intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a chiarire e rendere più stringente la disciplina concernente le procedure di cui in premessa.
(5-02824)

Senato – seduta del 28 aprile

Sul ritardo nella pubblicazione dei dati relativi ai rifiuti speciali e sul mantenimento dello strumento delle intercettazioni per le attività di lotta agli ecomafiosi e per il traffico illecito di rifiuti

Francesco FERRANTE (PD), DELLA SETA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

questa mattina l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha presentato il "Rapporto rifiuti 2009" e il "VI Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano". Giunto alla sua dodicesima edizione; con il "Rapporto rifiuti 2009", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha reso pubblici i dati, aggiornati al 2008, sulla produzione e la gestione dei rifiuti urbani in Italia. Tra i tanti, emerge un dato in particolare: nel 2008, per la prima volta dal 1996 ad oggi, si è arrestata la crescita della produzione di rifiuti urbani in Italia;

mentre per quanto riguarda l'edizione 2009 del "VI Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano", invece, è un'analisi che vede rappresentate tutte e venti le regioni italiane e offre i dati relativi al monitoraggio ambientale di 34 città italiane sulle tematiche suolo, rifiuti, acqua, aria, trasporti e mobilità, inquinamento acustico ed elettromagnetico. Il *report* è frutto del lavoro congiunto del Sistema delle agenzie ambientali (Ispra, Arpa, Appa), condiviso anche con Anci. In particolare il *focus* del rapporto è dedicato alle buone pratiche: azioni ambientali che si possono esportare da una realtà locale ad un'altra, permettendo ad un comune, una comunità o un'amministrazione di muoversi verso forme di gestione sostenibile;

si arresta la produzione di rifiuti in Italia a 32,5 milioni di tonnellate con una contrazione dello 0,2 per cento del totale. La produzione cala soprattutto al Sud, dove diminuisce del 2,2 per cento, mentre scende dello 0,7 per cento al Centro. Per il Nord si registra invece una crescita di produzione pari all'1,5 per cento. Questo, in sintesi, è il dato principale del Rapporto rifiuti urbani 2009 dell'Ispra. Sulla diminuzione, spiega il Rapporto, può aver inciso una correlazione tra produzione di rifiuti urbani e indicatori socioeconomici come il Pil e la spesa delle famiglie che nel 2008 si è ridotta dell'1 per cento a causa della crisi economica;

anche la produzione *pro-capite* fa segnare un calo: ci si ferma a 541 chilogrammi per abitante all'anno. Mentre a livello regionale la produzione *pro-capite* più alta è per la Toscana, con 686 chilogrammi a testa in un anno, invece il valore più basso si registra in Basilicata con 386 chilogrammi a testa;

anche alla luce dei dati forniti dal *dossier* si può affermare che in Italia lo smaltimento in discarica si conferma la forma più diffusa di smaltimento di rifiuti urbani, anche se è ovviamente l'opzione meno adeguata dal punto di vista ambientale. Nel 2008 sono finite in discarica 16 milioni di tonnellate di spazzatura, pari al 45 per cento di quella complessivamente gestita. Mentre la media europea è del 42 per cento;

è importante, a tal proposito, evidenziare che gli italiani nel 2008 hanno speso in media oltre 130 euro a persona per i rifiuti urbani. Sempre nel 2008, infine, nel nostro Paese è stato superato il *target* europeo di riciclaggio e recupero degli imballaggi ma, avvertono i ricercatori dell'Ispra, si è registrato un rallentamento nonostante i miglioramenti delle filiere carta e vetro;

in particolare il Lazio è in assoluto la regione che smaltisce in discarica la maggior quantità di rifiuti: oltre 2.800.000 tonnellate corrispondenti all'86 per cento del totale. Soltanto il Comune di Roma ne invia quasi 1,5 milioni. Mentre in Campania nel computo dello smaltimento "le cosiddette ecoballe stoccate sono assimilabili al conferimento in discarica, in quanto diventano da forme di stoccaggio d'emergenza prolungate a tutti gli effetti forme di smaltimento in discarica". A riferirlo è sempre il Rapporto rifiuti urbani 2009 dell'Ispra. Questi siti, continua l'Ispra, hanno accolto annualmente a partire dal 2002 quote rilevanti di rifiuti sfiorando alla fine del 2008 il 6 milioni di tonnellate";

in ogni caso, segnala l'Ispra, c'è una riduzione - rispetto al 2007 - di 930.000 tonnellate (pari al 5,5 per cento) che è imputabile soprattutto alla riduzione del 9 per cento del conferimento in discarica per il Sud e del 7 per cento per il Nord. Il Centro, invece, aumenta di 75.000 tonnellate la quota smaltita in discarica (con un incremento pari all'1,5 per cento). La Lombardia è la regione più virtuosa mandando in discarica solo l'8 per cento del totale dei rifiuti con un miglioramento del 14 per cento. Va bene anche il Friuli-Venezia Giulia con il 16 per cento, il Veneto con il 22 per cento e il Trentino Alto Adige con il 36 per cento. Le maglie nere per lo smaltimento in discarica vanno al Molise con il 90 per cento di conferimento, alla Sicilia con l'89 per cento e alla Puglia con l'80 per cento;

bisogna però evidenziare un fatto gravissimo, ovvero che ancora oggi non si conoscono i dati relativi ai rifiuti speciali. Gli ultimi dati ufficiali risalgono al 2006;

proprio alla luce di questa evidente carenza bisogna ricordare che da anni milioni di tonnellate di veleni di ogni tipo viaggiano in modo invisibile sulle autostrade italiane. In Italia negli ultimi dieci anni sono spariti nel nulla 174 milioni di rifiuti speciali, buona parte inghiottiti nel nulla e trasformati in oro dalla criminalità organizzata;

questi allarmanti numeri emergono dalla lettura dei numerosi *dossier* elaborati da Legambiente, in ultimo il "Rapporto ecomafia 2009". Solo se si considera la differenza tra la quantità di rifiuti speciali prodotta e quella complessivamente gestita, in dieci anni sono scomparsi nel nulla 174 milioni di tonnellate di rifiuti. O meglio quantità di rifiuti certamente prodotti, ma di cui non si hanno notizie né di attività di recupero, né di corretto smaltimento. Un *business* di circa 7 miliardi di euro all'anno gestito da 39 *clan* che come spietati *killer* - prosegue Legambiente - iniettano veleni micidiali, diossina, cadmio, arsenico, piombo, nelle nostre campagne, nelle cave, nell'impasto del cemento che entra nelle nostre case, nei sottofondi stradali e nei fiumi; alla luce di questi dati è importante effettuare un'altra considerazione. Non c'è *clan* mafioso che non ci abbia messo le mani, o che non ce le stia per mettere. E non è solo una questione di criminalità mafiosa. I profitti sono così alti che c'è posto per tutti. Niente di strano se l'alleanza strategica fra le ecomafie e i colletti bianchi ha trovato in questo settore la sua ideale sintesi. Per questo motivo impedire l'uso delle intercettazioni telefoniche per questi reati è un atto gravissimo che avrà gravi ripercussioni sulla lotta alla criminalità ambientale. Dal 2002, anno di entrata in vigore del delitto di organizzazione di traffico illecito di rifiuti, salgono a 123 le operazioni giudiziarie portate a termine contro i "signori dei veleni", raggiunti da ben 798 ordinanze di custodia cautelare, con 2.328 persone denunciate e 564 aziende coinvolte. Un risultato straordinario che ha premiato l'attività di intelligence di magistratura e forze dell'ordine, finalmente dotati di un adeguato strumento legislativo per il contrasto alle attività degli eco criminali, che ora qualcuno vuole cancellare, si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere:

i motivi che stanno causando questo grave ritardo sulla pubblicazione dei dati relativi ai rifiuti speciali e di conseguenza sapere se, e quando, saranno disponibili i suddetti dati;
se tale ritardo sia imputabile a carenza di personale o fondi, se intenda immediatamente dotare l'Ispra del necessario personale e stanziare le adeguate risorse necessarie per raccogliere immediatamente questi dati;
se non intenda intervenire affinché l'importante strumento dell'intercettazioni non sia cancellato per le attività di lotta agli ecomafiosi e in particolare per quanto riguarda l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.
(4-03079)

Camera – seduta del 29 aprile

Sul ritardo nella pubblicazione dei dati relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che: secondo quanto riferito dal «Rapporto rifiuti urbani 2009» dell'Ispra (istituto superiore di protezione e ricerca ambientale), la discarica resta la «forma più diffusa di smaltimento di rifiuti urbani», pur registrandosi nel 2008 un calo del 5,5 per cento nella quantità di spazzatura che vi viene smaltita;
nel 2008 sono state inviate in discarica 16 milioni di tonnellate di rifiuti, vale a dire il 45 per cento di quelli complessivamente gestiti. A livello generale l'ispra nel 2008 registra una riduzione del ricorso in discarica del 5,5 per cento rispetto al 2007 (meno 930 mila tonnellate). Se rispetto all'anno precedente di riferimento il sud e il nord hanno visto rispettivamente un meno 9 per cento e un meno 7 per cento del ricorso alla discarica, il centro invece ha aumentato dell'1,5 per cento (più 75 mila tonnellate) la quantità di immondizia conferita in discarica. A trainare la crescita del centro il Lazio, «regione che smaltisce in discarica la quantità maggiore di rifiuti, pari a oltre 2,8 milioni di tonnellate corrispondenti all'86 per cento dei rifiuti prodotti» nell'Italia centrale. Una dimensione del Lazio la offre il comune di Roma, che da solo manda in discarica quasi 1,5 milioni di tonnellate. Forte ricorso alla discarica anche per Molise (90 per cento), Sicilia (89 per cento), e Puglia (80 per cento). La regione più virtuosa in materia di gestione di rifiuti - segnala il «Rapporto rifiuti urbani 2009» dell'ispra - è la Lombardia, che smaltisce in discarica la percentuale inferiore di rifiuti urbani prodotti, pari all'8 per cento del totale e facendo registrare un meno 14 per cento rispetto al 2006. Sul podio, dopo la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia (16 per cento di smaltimento in discarica) e il Veneto (22 per cento). Dal rapporto emergono miglioramenti in Sardegna, dove lo smaltimento in discarica passa dal 58 per cento del 2007 al 52 del 2008;
non si registrano però dal 2006 dati relativi ai rifiuti speciali, nonostante sia questo un ambito in cui si registrano numerosi illeciti e ad opera in particolare delle maggiori organizzazioni criminali e mafiose. il 2008 è stato l'anno dei record per le inchieste contro i trafficanti di rifiuti pericolosi: ben 25 indagini, colpendo un fatturato stimato in oltre 7 miliardi di euro. Oltre ai grandi traffici criminali - sottolinea in una nota l'Arpa dell'Emilia Romagna - sono stati accertati 25.776 eco-reati, quasi 71 al giorno, 3 ogni ora. Circa metà di essi sono stati consumati nelle quattro regioni di più estesa e radicata presenza mafiosa (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia), mentre il resto è distribuito su tutto il territorio nazionale -:
quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare per raccogliere dati sullo smaltimento di rifiuti speciali;
quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare per combattere il fenomeno e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
(4-07016)